

Con il mio intervento, onorevoli colleghi, mi sembra di aver contribuito a dimostrare che dall'azione del senatore Trabucchi esulò qualsiasi intenzione di violare la legge o di ledere l'interesse pubblico per favorire l'onorevole Carmine De Martino, che egli realmente non conosceva. È superfluo, senatore Terracini, citare a riprova del contrario ciò che avvenne nell'Assemblea Costituente nel 1946 (vicenda che, del resto, si concluse con un giudizio favorevole alla eleggibilità dell'onorevole De Martino). Giuseppe Trabucchi non sedeva allora in Parlamento; era vicesindaco del comune di Verona e soltanto nel 1953 divenne senatore della Repubblica. È quindi pienamente attendibile la sua dichiarazione, non smentita da alcun fatto, ma oppugnata soltanto da insinuazioni, relativa al fatto che egli non conosceva prima del 1961 l'onorevole Carmine De Martino.

Dopo questa mia arida esposizione, che necessariamente si è dovuta mantenere sul piano delle considerazioni prevalentemente giuridiche, mi sia ora consentito di rivolgere una parola di umana solidarietà a Giuseppe Trabucchi, all'uomo la cui onestà personale è stata da tutti riconosciuta. Gli fui collega nel Governo, e di lui ricordo con simpatia e gratitudine l'appoggio che dette a tutte le richieste di nuovi stanziamenti per la scuola italiana. Era severo tutore della finanza pubblica, ma quando gli si prospettavano i problemi della scuola e delle sue esigenze di potenziamento e di sviluppo riusciva sempre a trovare le coperture finanziarie occorrenti. (*Commenti all'estrema sinistra*). Lo so che questo vi dispiace, perché serve a configurare chi è l'uomo che voi vorreste condannare!

Prima che nel Governo, collaborai con lui nella Commissione finanze e tesoro del Senato, dove il senatore Trabucchi, accanto al presidente Bertone, svolgeva un lavoro intenso e impegnato, sempre rivolto alla difesa del bilancio dello Stato e della finanza pubblica. I consensi riscossi dal senatore Trabucchi per questa sua attività e il riconoscimento delle sue qualità morali non hanno trovato una sola voce discorde né in Commissione né in quest'aula.

Queste parole di umana solidarietà, pronunciate senza intenti retorici, con la semplicità e, aggiungerei, con l'umiltà che mi sono abituali, trovino, onorevoli colleghi, quale che sia per essere il vostro voto sul caso giuridico, adeguata rispondenza nelle vostre coscienze. Giuseppe Trabucchi ha molto sofferto, anche se ha sempre conservato la serenità che gli proviene dalla consapevolezza di ave-

re costantemente agito per il bene pubblico. Possa egli trovare, proprio in quest'aula dove fu elevato a principio costituzionale il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, quell'afflato di simpatia e di comprensione che darà a lui il conforto della solidarietà umana dei colleghi e a noi la gioia di saperci elevare al di sopra di ogni divisione politica. (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

(*La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zappa. Ne ha facoltà.

ZAPPA. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, credo che esattamente i limiti della nostra valutazione siano stati ristretti alla ipotesi prevista dall'articolo 323 del codice penale (abuso innominato d'ufficio), in quanto per gli altri addebiti è certamente intervenuta una duplice preclusione.

Come è noto, la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ha deliberato, con maggioranza qualificata, la rinuncia alla accusa, nei confronti dell'ex ministro senatore Trabucchi, per i reati di contrabbando, di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio; deliberando, invece, con sola maggioranza semplice la rinuncia all'accusa per l'imputazione di abuso innominato d'ufficio. Ciò ha consentito il ricorso al Parlamento in seduta comune. Per l'abuso innominato d'ufficio, e solo per questo, è stato presentato il relativo ordine del giorno, come vuole l'articolo 22 del regolamento per i procedimenti d'accusa.

Il limite, quindi, non è superabile, senza forzare le garanzie della difesa, che sono nel contempo certezza e salvaguardia del diritto, sia per la collettività, sia per il singolo. Le decisioni della Commissione inquirente sui capi preclusi sono intervenute con votazioni regolari, con maggioranza qualificata; l'ordine del giorno con 479 firme pone una richiesta precisa. Il nostro esame è quindi inequivocabilmente circoscritto.

Certamente, però, l'interdipendenza con i capi d'accusa decaduti; la connessione del fatto per il quale si procede con gli altri fatti per i quali non si può procedere; lo stesso titolo del reato che si intende contestare nella sua larga definizione consentono una valutazione complessiva, seppure contenuta alle necessità di questa discussione, dell'intera vicenda.

Con quale funzione, con quali poteri-doveri le Camere riunite procedono? Ogni volta che si pone questo quesito — e si pone spesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, alla Giunta delle elezioni in sede di contestazione, alla Commissione inquirente, come si pone a noi oggi in questa sede — ogni volta che si pone questo quesito, dubbi e perplessità ci tormentano.

Ormai sembra consolidato il principio che noi non siamo solo giudici o solo politici, ma, in questo caso, siamo gli uni e gli altri. Svolgiamo in questa occasione, cioè, un'attività accusatrice complessa, giurisdizionale e politica.

Credo, dunque, che in questa nostra funzione per l'eventuale deliberazione della messa in stato d'accusa dell'ex ministro dobbiamo raggiungere la sufficienza delle prove a suo carico, e non anche, per quello che la distinzione consente, la certezza della sua responsabilità.

Ai fini di questo compito, del compito accusatorio che siamo tenuti ad esercitare, sarà perciò sufficiente la formazione di un convincimento formato sulla valutazione degli elementi contrari e favorevoli prevalenti in un senso o nell'altro. Personalmente, sono della opinione che questa indagine debba essere la più scrupolosa e debba permettere nel contempo la più larga difesa dell'accusato, che è essenziale diritto in ogni caso, ma particolarmente quando, come nel caso presente, l'esame debba cadere su un rappresentante del popolo liberamente eletto, e quindi sul rappresentante di una collettività.

Ma questa rigorosa indagine, allorché porti ad un convincimento di possibile incriminazione, deve trovare una compensazione meno rigorosa nella valutazione di opportunità politica che collateralmente e contemporaneamente siamo chiamati a fare.

E qui esclusa l'ipotesi di persecuzione politica o giudiziaria, di calunniosa attribuzione di fatti o di eventi, di personali attacchi, a difesa delle quali ipotesi legittimamente è posto l'istituto dell'immunità parlamentare: istituto sulla cui natura si può discutere, come ha dissertato ieri sera l'onorevole Bozzi sostenendo che sarebbe irriguardoso nei confronti della magistratura attribuirgli quella funzione che io ritengo invece gli sia propria, quella cioè della tutela della libertà del parlamentare, dell'indipendenza del Parlamento. E ne abbiamo avuto conferma in un caso recente (dove è stato dimostrato che, in quanto uomini, tutti possiamo sbagliare): il caso Dossetti di Reggio Emilia.

Escluse queste ipotesi di persecuzione politica, giudiziaria o di calunniosa accusa, permettetemi di affermare che è nostro dovere consentire — anzi, vorrei dire facilitare — un giudizio sulle responsabilità addebitate al parlamentare o al rappresentante del Governo, proprio a tutela della libertà, dell'indipendenza e della dignità del Parlamento, del paese e dello stesso accusato.

In questo sta, onorevoli colleghi, la difficoltà del nostro compito. Una società libera, una società bisognosa di giustizia, uno Stato di diritto non potrebbero mai accogliere come giusto un verdetto, interlocutorio o definitivo, che sia frutto di ritorsione politica o di rivalità contrapposta.

Dico subito che sono favorevole alla messa in stato d'accusa, e quindi al deferimento del senatore Giuseppe Trabucchi, ex ministro della Repubblica, al giudizio della Corte costituzionale.

La relazione scritta del collega onorevole Dell'Andro riflette il pensiero dell'autore e della maggioranza che l'ha votata. Do atto che tale relazione non tace gli elementi a carico dell'ex ministro Trabucchi. La relazione, come di dovere, pone in risalto la personalità dell'accusato e trae un giudizio generale e soggettivo favorevole, sotto un duplice profilo: quello dell'esclusione del vantaggio patrimoniale personale e quello della comprensione per un soggetto atipico che agiva convinto di far bene, mentre invece faceva male. La relazione, quindi, nega la delittuosità dei fatti anche quando li riconosce ingiusti, per difetto di dolo o per inconsistenza materiale di reato.

Non contesto la prima affermazione: non vi è prova di vantaggio economico personale; ed in mancanza assoluta di prova vi è certezza di innocenza. Contesto invece le altre considerazioni, o perché secondo me sono inconsistenti, o perché contrarie alle risultanze.

La leggerezza, le insufficienze, il temperamento, le convinzioni personali — per altro autorevolmente contraddette — non sono mai cause di giustificazione, o tanto meno motivi di esclusione di volontà. La volontà, il dolo, nei casi esaminati, è equivalente di consapevolezza: e la consapevolezza è costante nell'operato dell'ex ministro, anche quando, come nel caso dell'abuso innominato d'ufficio, tale consapevolezza deve essere sostenuta da un fine specifico.

Come è possibile negare che si intese favorire — e favorire ingiustamente — le ditte interessate, quando si agì eludendo le norme di legge ed i regolamenti, si agì contro la con-

sueta prassi burocratica, si agi con una sollecitudine senza pari, si agi contro il parere di organi qualificati, in difformità dal loro avviso od evitando di chiedere i dovuti pareri?

Ritornero su questi elementi; intanto permettemi di fissare tre concetti, che spero siano ritenuti indiscutibili.

1) Molto celermente, perché credo che il collega Bozzi abbia già svolto questa parte: il reato previsto dall'articolo 323 del codice penale è punito con pene inferiori a tre anni. Quindi, ricorrendone le condizioni subiettive ed obiettive, tale reato potrebbe essere compreso nell'ultimo provvedimento di amnistia, all'ulteriore condizione però che il fatto sia avvenuto prima dell'8 dicembre 1962, termine entro il quale è operativo il provvedimento di clemenza.

Salvo diverse risultanze, allo stato, il periodo entro il quale si addebita un abuso continuato dei poteri d'ufficio intercorre dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963. Perciò, ripeto, stando all'ordine del giorno che costituisce oggi il capo d'accusa, è escluso che l'amnistia possa essere applicata. Ma, in ogni caso, a coloro che si possono preoccupare anche per le conseguenze di incertezza e di dubbio che l'applicazione di un provvedimento di clemenza — non certamente da parte della Camera, ma eventualmente da parte del giudice naturale — inevitabilmente determinerebbe, mi permetto contrapporre che, risultando evidente la prova dell'innocenza, in tal caso, anziché all'applicazione dell'amnistia, che è causa di estinzione del reato, si dovrebbe anteporre, per il disposto dell'articolo 152 del codice di procedura penale, la dichiarazione di non punibilità dell'imputato, prevalendo questa causa su quella di estinzione.

2) Il Consiglio di Stato in data 30 giugno 1964 e l'Avvocatura generale dello Stato in data 14 agosto 1964, opportunamente richiesti dall'attuale ministro delle finanze, hanno ritenuto illegittimo il rapporto instaurato fra l'azienda di Stato e le ditte private. Sulla base di questi pareri, il ministro in carica ha disposto la cessazione immediata in ogni forma di detto preteso rapporto di concessione. Non credo che alcuno possa in buona fede sostenere l'illegittimità di quest'ultimo provvedimento; con il che mi pare raggiunta la prova generica quanto meno della illegittimità dei provvedimenti che sono stati cassati.

Per la verità e per l'esattezza, devo dire che vi è qualcuno che non ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'attuale ministro delle finanze: sono i titolari delle ditte, che hanno fatto notificare recentemente — mi pare

pochi mesi fa — una citazione per rivendicare i danni a seguito della rottura del contratto. Credo di dover consigliare tutti i colleghi di leggere la lettera dell'Avvocatura dello Stato che accompagna le citazioni all'attuale ministro delle finanze. Il giudizio dell'Avvocatura dello Stato su questo atto delle ditte è sferzante!

3) In questa sede, la nostra indagine è diretta all'accertamento dell'abuso dei poteri e all'accertamento del fine di procurare un vantaggio alle ditte private, con un comportamento che non abbia ad integrare altre previsioni delittuose, nel qual caso non sussisterebbe il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, perché l'abuso innominato d'ufficio colpisce l'agente per qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge. Come ricordavo nelle premesse, la preclusione alla messa in stato di accusa per i reati di contrabbando, peculato e interesse privato non impedisce la nostra valutazione di quei fatti, all'unica condizione che sussistano altri fatti con i primi collegati, passibili di censura ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.

Per questa ragione, e cioè perché ogni atto successivo è legato a quello anteriore, devo, se pur brevemente, considerare la natura del rapporto messo in essere con la lettera dell'ex ministro Trabucchi in data 10 gennaio 1962 e con l'adesione delle ditte in data 11 gennaio 1962.

L'articolo 45 della legge n. 907 del 1942 sui monopoli dei tabacchi vieta l'importazione di tabacco oltre il limite di chilogrammi 4, consentito per solo consumo personale in deroga al principio generale. L'Amministrazione dello Stato, però, può acquistare direttamente all'estero il tabacco, e ciò in virtù dell'articolo 10 del regolamento sulla contabilità dello Stato del 1923. A questo proposito, il monopolio dispone addirittura di un apposito ufficio, cui è attribuita competenza specifica per l'acquisto di tabacco all'estero. A parte la considerazione che questo ufficio nel caso di specie non venne utilizzato, poteva l'amministrazione del monopolio acquistare tabacco da ditte italiane o da ditte di origine italiana direttamente all'estero? Certamente lo poteva: ma all'unica, insuperabile condizione che queste ditte italiane esercitassero la loro attività all'estero e specificamente esercitassero l'attività della coltivazione di tabacco estero.

A questo punto, esaminiamo la portata della lettera del ministro Trabucchi in data 10 gennaio 1962. L'Amministrazione, innanzi-

zitutto, accetta la domanda delle società con la quale si chiede di poter « produrre » all'estero tabacco della varietà Burley. Sarebbe doversi trattare di una concessione aggiuntiva alle concessioni in atto in Italia sulla base delle licenze triennali. Ma ciò non è e non può essere: e ciò perché la legge sul monopolio e quella sulla coltivazione del tabacco indigeno consentono, sì, all'Amministrazione di permettere la produzione del tabacco nel territorio nazionale per la consegna al monopolio o per l'esportazione; ma l'Amministrazione, concedendo la licenza di produrre tabacco in un paese non soggetto alla sua giurisdizione territoriale, compie un atto radicalmente viziato, fulminato da inesistenza giuridica e lesivo tra l'altro delle prerogative di sovranità dello Stato estero. L'Amministrazione dello Stato, ai titolari delle ditte italiane che intendono esercitare un'attività all'estero, può concedere solo il passaporto. Sarà l'autorità di quel paese che autorizzerà o meno l'esercizio dell'impresa sul suo territorio.

Quindi, non si tratta di una concessione aggiuntiva alle concessioni in atto, diretta a consentire la produzione di tabacco in territorio estero.

Ma se, onorevoli colleghi, per assurdo anche questo si dovesse ammettere, resterebbero da superare ancora due obiezioni. Prima obiezione: nel primo anno di esercizio furono consegnati dalle ditte al monopolio chilogrammi 1.697.347 di tabacco della varietà Burley messicano del raccolto 1961 (relazione, punto terzo, lettera *g*, pagina 6), del raccolto cioè dell'anno anteriore alla stipulazione dell'accordo 10 gennaio 1962; non si trattava quindi, certamente di tabacco prodotto all'estero dalle due ditte italiane.

Si potrebbe sostenere che questo il ministro del tempo non lo sapeva. Ma vi è un altro fatto che il ministro non poteva ignorare. In data 6 agosto 1962 le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. indizzavano al ministro personalmente la seguente lettera: « A sua eccellenza il senatore Giuseppe Trabucchi, ministro delle finanze, Roma. Facciamo riferimento alla gradita sua del 10 gennaio corrente anno, protocollo 227, per farle un'ulteriore preghiera che, a nostro modesto avviso, non lede interessi dell'onorevole monopolio di Stato. Nell'America latina le società istanti hanno potuto ottenere la facoltà di organizzare la produzione del tabacco Burley a cominciare dall'annata 1963 soltanto a seguito di accettazione e ritiro di una quantità di tabacco prodotto all'inizio di quest'anno e che è per una parte

Burley, o veramente simile al Burley, e per una parte deriva piuttosto da seme Bright, che del Burley può anche non essere considerato simile ».

Su questa lettera, onorevoli colleghi, il ministro si pronunciò due giorni dopo. Ma di questo parlerò in seguito; mi preme invece sottolineare che il contenuto della lettera è chiaro. Le ditte affermano di aver dovuto acquistare una quantità di tabacco prodotto all'inizio del 1962, in parte Burley e in parte Bright. Il Burley era già venuto in Italia; per il Bright si chiedeva l'autorizzazione a importarlo in Italia.

Sapeva, dunque, o non sapeva l'ex ministro che questi tabacchi Burley e Bright non erano stati prodotti dalle ditte, ma erano stati acquistati all'estero dalle ditte e da queste rivenduti al monopolio italiano?

Credo di avere dimostrato che la convenzione non consisteva e non poteva consistere in una concessione a produrre all'estero, questione sulla quale la nostra Amministrazione non aveva competenza. In effetti che cosa era quell'accordo 10-11 gennaio 1962? Un contratto, un puro e semplice contratto: da una parte l'Amministrazione, dall'altra le ditte. Lo dice la forma e lo dice la sostanza. Al punto 1) dell'accordo si dice: « Il " contratto " relativo avrà la durata di cinque anni ». E nelle premesse si afferma: « ...tenuto conto della opportunità di eseguire una sperimentazione su scala importante della " fornitura " ... ». La fornitura è quindi l'oggetto del contratto. Infine, vengono le clausole relative alle modalità del perfezionamento, della differita esecuzione, del pagamento e della consegna (per la quale incidentalmente dirò che la perizia non rappresenta altro se non un momento dell'esecuzione del contratto).

Se, come mi pare chiaro, si tratta di un contratto, allora ne trarrò fra poco le conseguenze valide, non su quanto è definitivamente sepolto nella causa, ma su quanto forma oggetto del nostro esame. Per il momento, rispondendo alla domanda che mi sono posto, inizialmente alla trattazione di questo capitolo, posso osservare che le ditte italiane non esercitavano la coltivazione del tabacco all'estero, ma la esercitavano invece nel territorio nazionale; o quanto meno è certo che all'estero, per loro stessa ammissione, non hanno esercitato la coltivazione del tabacco fino alla annata 1963, avendo invece prima comperato e poi rivenduto al monopolio il tabacco fornito sulla base di questo contratto.

Precisati tali concetti, ritengo di far mia l'elencazione degli addebiti annotati a que-

sto titolo nella relazione. Si contesta all'ex ministro Trabucchi, sotto il capo di imputazione dell'abuso innominato d'ufficio: 1) lo aver fatto contrarre all'amministrazione dei monopoli impegni per mezzo di lettera, anziché con autonomo decreto ministeriale; 2) l'aver limitato la richiesta del prescritto parere del consiglio di amministrazione dei monopoli al solo aspetto tecnico e finanziario, con esclusione di pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento che andava ad emettere; 3) l'aver determinato il prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena, anziché tener conto dei prezzi del mercato internazionale; 4) l'aver consentito che le ditte consegnassero al monopolio tabacco di tipo Bright, in sostituzione del più pregiato tabacco Burley previsto dal contratto.

Circa il primo rilievo, la relazione giustifica l'operato dell'ex ministro affermando che il principio generale (approvazione per decreto) sancito dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato, subisce una deroga ad opera dell'articolo 10 della stessa legge nel caso di acquisto di tabacchi esteri.

Ciò è inesatto, perché la deroga non può riferirsi al caso in esame, in quanto riguarda l'ipotesi di acquisto di tabacchi esteri fatto direttamente dall'Amministrazione dello Stato; si riferisce cioè proprio a quello che poteva essere fatto legittimamente, e non a quello che invece illegittimamente è stato fatto.

Nel nostro caso, l'acquisto non è stato fatto direttamente dallo Stato, ma da ditte private, con le quali lo Stato ha stipulato a sua volta un contratto. La Commissione inquirente ha dato l'interpretazione che ho ricordato; ma credo di aver dimostrato poco fa che il monopolio ha acquistato da ditte italiane il tabacco estero e che tali ditte hanno sostanzialmente agito in qualità di intermediarie. Se questo è, l'approvazione del contratto non solo doveva essere effettuata con decreto ministeriale e non con lettera, ma sul progetto di contratto, dico sul progetto, doveva essere sentito il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Se il monopolio ha acquistato con contratto dalle ditte italiane, non vi è dubbio che, per l'articolo 19 del regio decreto precitato, il progetto di contratto doveva essere sottoposto al Consiglio di Stato per il parere; doveva essere quindi sottoposto al ministro per l'emanazione del decreto; e — ulteriore garanzia — non sarebbe divenuto operativo per l'Ammi-

nistrazione dello Stato fin quando non fosse intervenuto il decreto del ministro.

Dal punto di vista materiale mi pare che l'abuso di potere su questo punto sia indiscutibilmente provato.

Circa il secondo rilievo, la relazione solo apparentemente risponde all'addebito mosso all'ex ministro Trabucchi di aver limitato la richiesta del parere al consiglio di amministrazione dei monopoli al solo aspetto tecnico e finanziario, e non a quello sulla legittimità del provvedimento.

Se è esatto che il ministro delle finanze presiede l'amministrazione del monopolio con l'assistenza del consiglio di amministrazione e che il concetto di assistenza comporta l'esplicazione di funzioni consultive, è però certo il fatto che l'ex ministro, nella seduta del 15 dicembre 1961, per bocca del sottosegretario Pecoraro, dichiarò che avocava a sé il giudizio sulla legittimità del provvedimento e che avrebbe preso le sue decisioni in base agli elementi fornitigli dai suoi esperti in materia giuridica. Con questo fatto l'ex ministro ha bloccato la parola del consiglio su un punto su cui, sia pure in via consultiva, la parola doveva essere detta in tutta la sua estensione, senza preclusioni di sorta. E doveva essere detta perché, in deroga al principio generale secondo il quale il Consiglio di Stato è normalmente chiamato a dare il parere ai ministri richiedenti, in questo caso la competenza specifica è devoluta al consiglio di amministrazione dei monopoli.

Ma la parola del consiglio non solo doveva essere detta, ma doveva essere ascoltata, anche se poteva essere disattesa. Come si può disattendere una parola che non si è ascoltata, e non si è ascoltata in tutta la sua estensione? Tale parola doveva essere espressa liberamente, senza vincoli, estesamente e non con le « riserve manifestate da alcuni consiglieri », come dice la relazione.

E poi, onorevoli colleghi, che cosa vuol dire che il ministro « avrebbe preso le sue decisioni in base agli elementi che gli sarebbero stati forniti al riguardo dai suoi esperti »? Il consiglio di amministrazione non è forse — come ho già rilevato — il primo esperto che per legge deve essere ascoltato in questa materia?

Questo fatto è determinante anche per un giudizio sulla consapevolezza di perseguire un fine illecito, quando si tenga conto che in precedenza — e cioè il 7 novembre 1961 — l'ex ministro era stato edotto esplicitamente dal direttore generale dei monopoli con un appunto scritto, secondo cui, allo stato della

legislazione vigente sui monopoli, le istanze delle società non potevano essere accolte.

Stamane, prima della sospensione della seduta, ho avuto occasione di ascoltare il discorso del senatore Bosco, che su questo punto ha espresso un'opinione che desidero contro-battere, perché non può essere condivisa. Il senatore Bosco ha detto che l'appunto del direttore generale Cova del 7 novembre 1961 non è un parere, ma una apodittica affermazione; e che lo stesso Consiglio di Stato lo definisce un breve appunto, in base al quale il ministro non ha potuto avere un elemento indispensabile di giudizio.

Io, per la verità, anche per mia conformazione mentale, preferisco sempre rapporti brevi a rapporti lunghi; rapporti chiari, sintetici, precisi. E quando in quell'appunto il dottor Cova afferma che allo stato attuale della legislazione sui monopoli non è possibile accogliere le domande delle due società, mi pare che con ciò sia stato sufficientemente chiaro.

Ma, onorevoli colleghi, il senatore Bosco è stato anche ministro; ed io credo che a disposizione di ogni ministro vi sia almeno un bottone per chiamare il suo direttore generale, vi sia per lo meno la possibilità di consultarlo quando e come vuole. Perché l'ex ministro senatore Trabucchi non ha scritto al dottor Cova, perché non gli ha telefonato, perché non l'ha chiamato nel suo gabinetto, perché non gli ha fatto chiedere maggiori delucidazioni, se quella dell'appunto in data 7 novembre 1961 era ritenuta una apodittica affermazione?

Credo che anche su questo punto la prova dell'abuso di potere, per non aver chiesto il parere di legittimità al consiglio di amministrazione, per non aver consentito che fosse esattamente ed estesamente espresso, sia raggiunta.

Ma non basta. Per l'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933 l'Avvocatura dello Stato è tenuta a rendere le consultazioni richieste dalle amministrazioni; e per l'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato è tenuto a dare parere sugli affari di ogni natura per i quali sia consultato dai ministri. Possibile che l'ex ministro non lo sapesse e che come lui non lo sapesse il suo capo di gabinetto, consigliere di Stato, al quale certamente si rivolse, per sua stessa ammissione?

La mancata richiesta di questi pareri, dopo la dichiarazione resa attraverso il sottosegretario Pecoraro, conferma una determinazione maturata; e prova non solo la violazione di

norme precise, ma convince del deliberato proposito di violare quelle norme.

Circa il terzo addebito, la relazione rimanda alle considerazioni svolte nell'esaminare i reati di peculato e di interesse privato in atti di ufficio; e aggiunge che, se dal comportamento dell'ex ministro le ditte hanno ritratto un vantaggio economico, ciò non significa che l'obiettivo del ministro fosse questo.

Intanto dovrei dire, anche perché è scritto, che la polizia tributaria parla di un miliardo e 300 milioni di utile. Io sto agli atti della causa: soprattutto quando si sostiene una accusa bisogna stare agli atti della causa. Secondo il collega Dell'Andro, questo miliardo e 300 milioni può essere il frutto di frodi aggiunte speculativamente dalle ditte in altro modo, durante l'esecuzione del contratto; e lo stesso Dell'Andro ha affermato che dalle risultanze, in effetti, lo Stato avrebbe guadagnato, anziché perso (se non erro avrebbe guadagnato 40 milioni). Il senatore Terracini ieri sera ha ad un certo momento diviso per due il miliardo e 300 milioni; poi l'ha diviso ancora per due; poi l'ha moltiplicato per cinque, in rapporto agli anni di durata del contratto. Non è su questo punto che mi soffermo, perché gli elementi a disposizione non sono sufficienti; e la stessa Avvocatura dello Stato, con la lettera che accompagna le due strane citazioni delle ditte per la richiesta di risarcimento dei danni, suggerisce al ministro di far rifare le valutazioni, attraverso una commissione di indagine appositamente costituita.

Ma il problema non è solo qui. Un vantaggio per le ditte sta proprio nell'accettazione delle loro domande. Un vantaggio sta nella trattativa privata, quando di norma i contratti della pubblica amministrazione devono effettuarsi per pubblico incanto. Un vantaggio sta nella certezza dell'operazione senza rischio. Un vantaggio sta nell'impegno dell'acquisto di tutta la merce, nella sicurezza cioè di poter vendere tutta la merce acquisita. Un vantaggio sta nella elusione di tutte le pratiche, i controlli, gli adempimenti cui è tenuto il titolare di licenza per la coltivazione indigena del tabacco, dettati dai minuziosi articoli e dalle innumerevoli successive modificazioni del regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, sulla coltivazione del tabacco.

Circa il quarto addebito, la responsabilità è grave e, a mio avviso, è piena. Dice la relazione a pagina 12, con riferimento alla lettera del senatore Trabucchi alla direzione generale dei monopoli in data 8 agosto 1962, che il ministro « manifestò soltanto un avvi-

so, sulla base di una delibazione certamente sommaria », per consentire la consegna per il 1962, anziché del più pregiato tabacco tipo Burley, come era stato convenuto, di tabacco tipo Bright, senza per altro precludere le discrezionali determinazioni degli appositi organi dei monopoli sull'accoglimento della domanda.

Bisogna anzitutto sottolineare, onorevoli colleghi, che chi esprimeva quell'avviso non era un impiegato di quart'ordine: era il ministro delle finanze. E bisogna considerare, per la precisione, che il testo esatto della missiva — come dice la stessa relazione in altra parte — esprimeva « l'avviso » che si potesse accogliere la richiesta di cui trasmetteva copia, « purché il tabacco di provenienza di seme Bright o similare, da accettarsi solo per la campagna in corso, (fosse) riconosciuto utilizzabile dal monopolio ».

A parte la considerazione non indifferente che la variazione di un contratto doveva sottostare alle stesse norme regolamentari stabilite per stipularlo (parere, decreto, ecc.) — salvo che si voglia legittimare un comportamento successivo sulla base di un precedente illegittimo — a parte ciò, che di per se stesso realizza un altro abuso di potere, non posso non rilevare che « l'avviso » era condizionato al solo riconoscimento della utilizzabilità del tabacco, e non anche al suo costo e alla sua qualità: costo e qualità che erano, come è stato accertato, inferiori a quelli del tabacco in precedenza contrattato.

Se l'espressione « utilizzabilità » deve essere interpretata secondo la lingua italiana — e non secondo il gergo di Verona — consentitemi di dire che le spiegazioni dell'ex ministro rese alla Commissione inquirente non convincono: non convincono me, non convincono la polizia tributaria, non convincono il monopolio. Né possono convincere, alla luce di un'altra circostanza che era conosciuta dal senatore Trabucchi. Si evince infatti dalla relazione (a pagina 10) come l'ex ministro Trabucchi avesse avuto in data 27 novembre 1961 un appunto dal direttore generale con il quale si segnalava, sotto il profilo economico, che l'unica possibilità di realizzare una operazione nel senso prospettato dalle ditte richiedenti vi sarebbe stata per il tabacco Burley, e non per qualsiasi altro tabacco di diversa specie. Questa condizione, tra l'altro, era stata recepita nella convenzione 10-11 gennaio 1962; ed è poi stata, a mio parere, violata apertamente a seguito dell'« avviso-autorizzazione » dell'ex ministro Trabucchi.

Ma gli abusi non si sono conclusi qui.

Con altre due lettere, una del 17 ottobre 1962 e una dell'11 aprile 1963, l'ex ministro Trabucchi ha nuovamente agevolato le società modificando, sempre senza i controlli e le garanzie istituzionali — e quindi commettendo altri abusi di potere — la convenzione 10-11 gennaio 1962. Con la prima lettera ha consentito la consegna di un maggior quantitativo di tabacco di quello stabilito; e con la seconda lettera ha addirittura consentito alle ditte, senza alcuna contropartita per lo Stato, di consegnare il tabacco nell'anno in cui ne avessero avuto maggiore disponibilità. Ditemi voi, onorevoli colleghi, quali cittadini hanno mai potuto conseguire tanta comprensione e disinvolta generosità da parte dell'Amministrazione del nostro Stato!

Il dolo, onorevoli colleghi? Quello generico è insito nella consapevolezza di compiere atti non dovuti, violando, con l'aggravante della continuazione, regolamenti e leggi dello Stato.

Del dolo specifico ritengo che la prova vi sia, e che essa sia più che sufficiente. Certo, con l'ausilio della dottrina e della giurisprudenza tedesca, onorevole Dell'Andro, e anche, più semplicemente, con l'ausilio della dottrina e della giurisprudenza italiana credo sia esatto affermare che non si può rinviare l'esame e l'indagine sul dolo al dibattimento, ma che un esame di quel genere lo dobbiamo fare anche in questa sede. E credo sia anche ulteriormente esatto che l'intenzione in questo particolare reato non è una aggiunta all'elemento materiale, non lo segue, cioè, ma ne costituisce, se non proprio un *prius*, una condizione che è premessa caratterizzante del delitto.

Onorevoli colleghi, non è con il sospetto fondato sui rapporti intercorrenti o non intercorrenti fra l'ex ministro ed il titolare delle ditte (la cui conoscenza l'ex ministro contesta), come non è neanche con la circostanza — per lo meno strana — del rinvenimento di un appunto difensivo dell'ex ministro negli incarti delle ditte, sequestrato in circostanze altrettanto strane, che si raggiunge la prova del dolo di scopo; ma dalla concatenazione di una serie di elementi che non possono lasciare dubbi.

E non considero neppure l'altra circostanza, a mio avviso grave, per lo meno imprudente se non impudente, tale che si potrebbe considerare una confessione stragiudiziale, dell'aver l'ex ministro recentemente dichiarato — a quanto sembra — di non essere andato contro la legge, ma al di là della legge. Che

cosa vuol dire? Vuol dire la consapevolezza di aver violato la legge.

Ecco la concatenazione degli elementi di accusa a prova del dolo specifico sinteticamente elencati. L'ex ministro agì contro il parere espresso dal direttore generale, non tenne conto di detto parere e si impose sostanzialmente al consiglio di amministrazione; fece trattare dal consiglio di amministrazione la questione, che pure era eccezionale, sollecitamente, tra le « varie e eventuali ».

Sul punto della eccezionalità, permettetemi una chiarificazione. Nella relazione e nelle difese dell'ex ministro ad un certo momento si minimizza; si dice che, compiuti determinati atti, l'allora ministro si disinteressò del seguito, lasciando fare alla burocrazia. A parte che risulta invece, a mio avviso, un interessamento costante; a parte ciò, come si concilia questo assunto con il fatto che in altra parte della relazione, come nelle difese, viene sostenuto che la situazione era drammatica, che il 70 per cento del raccolto era distrutto, che si stava facendo una sperimentazione in grande stile del nuovo tipo di fornitura, che quanto era avvenuto rappresentava un flagello che stava addirittura superando i confini dell'Italia per raggiungere l'Europa? Era allora un affare importante, che doveva essere seguito sempre e dovunque; o non era un affare importante?

Conoscendo l'opposizione del direttore generale, onorevoli colleghi, l'ex ministro diede istruzioni al suo sottosegretario perché comunicasse al consiglio di amministrazione l'avocazione a sé della decisione sulla legittimità del provvedimento, cosa che puntualmente avvenne, non appena perplessità e riserve furono sollevate; fece dichiarare che avrebbe sentito il parere di esperti in materia giuridica, ed invece non chiese questi pareri, non solo al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ma neppure agli organi istituzionali a ciò preposti.

A conoscenza dell'irregolarità di quanto si stava per fare, accettò di far figurare che il tabacco da importare sarebbe stato prodotto all'estero dalle due società, mentre invece tale tabacco sarebbe stato acquistato sul mercato estero e rivenduto al monopolio, e tutto ciò in sostituzione dell'azienda di Stato, sola autorizzata per legge ad una operazione del genere.

In relazione a quanto sopra, dimenticò la esistenza di un ufficio speciale presso il monopolio, al quale è attribuita la competenza dell'acquisto di tabacchi esteri per conto dello Stato; consentì, anzi volle la trattativa privata anziché l'incanto pubblico; non rese nota la

facoltà concessa alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. a tutte le altre ditte, anzi consentì l'inserimento di una clausola di avvertimento al pubblico in una convenzione privata, per altro limitandone l'esercizio a pochi mesi e, come si è detto, evitando ogni forma di pubblicità. Con il che appare perfino chiara la predisposizione di un alibi psicologico.

Infine, notisi!, l'affare si concluse in meno di tre mesi: richiesta delle ditte, 16 ottobre 1961; parere negativo del direttore generale, 7 novembre 1961; comunicazione (che viene spesso dimenticata) del ministro al dottor Cova che, secondo il parere dei propri esperti, le domande sono accoglibili, 17 novembre 1961 (alla sua missiva il ministro accompagnò anche una bozza di contratto che sarà quella, poi, sulla quale l'amministrazione dovrà pronunciarsi); consiglio d'amministrazione, che deliberò fra le « varie ed eventuali », 5 dicembre 1961; contratto definitivo, 10-11 gennaio 1962. Ripeto, meno di tre mesi.

La questione fu esaminata e decisa velocemente; mentre non v'era alcuna fretta, onorevoli colleghi, e non solo perché i tecnici fin d'allora avevano osservato che nonostante la peronospora tabacina la produzione di tabacco in Italia non era compromessa, ma perché nei magazzini dello Stato vi erano riserve per due anni.

Vi era poi un'altra ragione per non aver fretta, una ragione che non possiamo non tener presente: vi era cioè la possibilità — legittima — da parte dello Stato di acquistare tabacco direttamente all'estero, proprio come è stato fatto (se non erro) in quel periodo, o poco prima, o poco dopo.

Ma vi era un'altra ragione ancora. In quel periodo a tutte le ditte italiane — e in particolare a quelle interessate al presente caso — non doveva essere consentito di effettuare esportazioni di tabacco, che invece furono permesse ed effettuate. Secondo i dati dell'« Istat », nel 1961 sono stati esportati 16 milioni di chilogrammi di tabacco; nel 1962, 19 milioni; nel 1963, 11 milioni.

Mi permetto su questo punto di fermare un momento l'attenzione mia e vostra. Il collega onorevole Dell'Andro riconosce la gravità di questo fatto. Egli, dopo aver esaminato attentamente la legge sulla coltivazione del tabacco, ci dice esattamente che i produttori sono obbligati a produrre il tabacco in Italia per fornirlo al monopolio; e che possono poi essere autorizzati ad esportarlo all'estero, qualora la perizia per l'acquisto del tabacco da parte dello Stato non sia da loro accettata. In questo caso il privato produttore ha diritto di

ottenere il nulla osta per l'esportazione. Io avrei qualche dubbio sul diritto assoluto di ottenere un nulla osta; ma questo non è il punto della questione. Una cosa è certa: che in questo tipo di rapporto fra produttore e Stato vi sono alcuni affidamenti reciproci; vi è l'affidamento del produttore nei confronti dello Stato, perché questo è impegnato ad acquistare il suo tabacco; vi è l'affidamento dello Stato nei confronti del produttore, in quanto il produttore gli deve offrire il tabacco prodotto; e vi è un ulteriore affidamento circa la possibilità di esportarlo, qualora il produttore rifiuti il prezzo di perizia.

Ma si può sapere, senza un'istruttoria supplementare, quante volte le perizie sono state rifiutate dalle ditte, quante volte ciò è avvenuto in questo periodo, quante volte si è deliberato il nulla osta per l'esportazione? E soprattutto, onorevoli colleghi: perché per lo meno in sede di questa convenzione non si è posta la condizione alle due ditte istanti che potessero, sì, per sopperire alla esigenza di evitare quella pretesa tremenda avventura, acquistare tabacco all'estero, ma purché nel contempo non esportassero tabacco all'estero?

Ma vi è di più. La licenza è triennale. Il monopolio ha in mano le redini di una retta direzione di quel settore, in ordine ai rapporti che devono intercorrere fra produttore e azienda di Stato. È evidente che senza eccezionali pressioni il produttore si trova sempre, di fronte al monopolio, in condizione tale da essere per lo meno guidato e indirizzato. Sempreché, naturalmente, lo Stato voglia fare l'interesse dello Stato!

Ebbene, la fretta in questo momento aveva raggiunto il vertiginoso. Il 10 gennaio 1962 il ministro autorizzava l'operazione, con lettera diretta alla direzione generale del monopolio e, per conoscenza, alle società interessate, con indirizzo a Pontecagnano, se non sbaglio in provincia di Salerno. Il giorno dopo, cioè l'11 gennaio, le società S.A.I.M. e S.A.I.D., riportando integralmente la nota del ministro delle finanze del giorno precedente, ne accettavano il contenuto mediante lettere... che vennero registrate otto mesi dopo. Chiedo scusa: ma devo pensare che al Ministero vi fossero uffici speciali per comunicazioni particolari a domicilio!

Ma in fatto di celerità vi è un caso ancor più clamoroso. Con lettera del 6 agosto 1962 le due società S.A.I.M. e S.A.I.D. chiedono al ministro che eccezionalmente (una eccezione alla eccezione!) per il 1962 venga concessa la autorizzazione a fornire tabacco Bright in sostituzione del tabacco Burley. La questione

era di rilievo, e ne ho già parlato a lungo. Era di rilievo, perché vi era un parere contrario del direttore generale proprio relativo al costo del tabacco delle due diverse specie; e perché si trattava di una modifica importante della pretesa convenzione, che avrebbe dovuto sottostare a pareri, adempimenti e controlli.

Ebbene, soltanto due giorni dopo la data d'invio della richiesta l'ex ministro Trabucchi in persona consentì l'operazione con il famoso «avviso-autorizzazione» dell'8 agosto 1962.

Ma non basta. Tutte le lettere dell'ex ministro Trabucchi, fino a questo punto, sono precedute da lettere delle società. Le società chiedono, e l'ex ministro dispone. Le ultime due lettere, che pure sono scritte per agevolare le società, non sono invece precedute da analoghe richieste scritte. Certo, io credo che le richieste vi saranno state, orali, magari telefoniche!

Ma quando mai ciò è avvenuto nell'Amministrazione dello Stato, dove la domanda è seguita da numerazione, da protocollo, da visti e controvisiti; e la risposta, quando arriva, è preceduta dagli stessi crismi e formalità?

In poche parole, è ammissibile, se non per il fine messo in evidenza, che il ministro delle finanze avesse attivamente a dedicare parte preziosa del suo tempo per questioni come queste, né urgenti né drammatiche, quando aveva il compito di guidare un settore delicato come quello della politica finanziaria del paese?

Io ho fatto il mio dovere; senza entusiasmo e senza debolezza. Ho fatto il mio dovere senza aggettivi.

È certamente più consono al mio temperamento difendere che non accusare; ma anche di fronte al collega, il sentimento deve lasciar posto alla ragione, quando, come in questo caso, dinanzi al paese e alle nostre coscienze siamo chiamati a riaffermare il principio che la legge è uguale per tutti. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perna. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, contro l'ordine del giorno sottoscritto dalla maggioranza dei componenti delle Camere, che richiede la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, aveva parlato ieri il relatore della maggioranza della Commissione inquirente, onorevole Dell'Andro, impostando quella che, nei fatti, è stata una difesa da lui personalmente

elaborata secondo criteri che noi riteniamo inaccettabili. Credevamo, forse per ingenuità, che, dopo i primi interventi di ieri sera nella discussione generale, altri oratori appartenenti ai gruppi che non hanno sottoscritto l'ordine del giorno, e particolarmente al gruppo di maggioranza relativa, avrebbero tenuto conto degli argomenti politici e della esposizione dei fatti che riguardano i problemi che devono essere qui esaminati; ma purtroppo questa mattina un esponente autorevole del partito di maggioranza, il senatore Bosco, è ritornato, sia pure con varianti e aggiunte, sulla stessa linea difensiva svolta ieri dal relatore: una linea che, prima di essere esaminata nel suo contenuto specifico, appare inattendibile, assurda, politicamente inaccettabile dal punto di vista della sua ispirazione e della sua concezione generale.

È infatti evidente, onorevoli colleghi, lo sforzo sia dell'onorevole Dell'Andro sia del senatore Bosco di restringere la nostra discussione e l'indagine del Parlamento agli aspetti più strettamente penali, considerati a sé; ignorando, anzi deliberatamente scartando, il più ampio quadro costituzionale, politico, amministrativo nel quale i fatti che stiamo esaminando assumono invece il loro vero e completo rilievo. Una simile impostazione va respinta, perché non giova alla chiarezza di questo dibattito e perché tende ad attenuare l'altissimo valore della scelta cui è chiamato il Parlamento della Repubblica italiana.

Noi ci stiamo infatti occupando di una possibile messa in stato di accusa di un ex ministro per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni; fatti nei quali il senatore Trabucchi ha fatto pesare reiteratamente e fino all'estremo tutta la sua autorità di ministro. Ci occupiamo, appunto, di reati ministeriali. Ed è giusto ricordare (come ha fatto per primo ieri sera l'onorevole Bozzi) che tali reati, mentre traggono la loro specifica definizione dalle norme del codice penale sui delitti contro la pubblica amministrazione, assumono però una ulteriore qualificazione; anche giuridica, per essere connessi all'esercizio dei massimi poteri di governo: i poteri che appartengono alla autorità politica.

In ciò è quindi il fondamento oggettivamente politico del reato, la sua vera causa, di cui ieri parlava l'onorevole Bozzi; ed è indubbio che se questa seconda impostazione, e non quella del senatore Bosco, è la vera, assai diverse devono esserne le conseguenze: e, prima di tutte, quella di affermare che noi dobbiamo stabilire in quale senso, a quali fini istituzionali siamo chiamati a deliberare sulla

proposta di messa in stato di accusa del senatore Trabucchi.

È perfettamente vero che qui si fa giustizia, o, meglio, si stimola il meccanismo della giustizia allo scopo di garantire al paese l'osservanza delle leggi penali da parte dei ministri. Ma non si tratta solo di questo. Si tratta anche, per una connessione che è evidente ed intima, di una decisione cui è chiamato il Parlamento, per mantenere vitale, o per ripristinare, quel rapporto di fiducia che è necessario, anzi indispensabile, in un regime democratico, tra le istituzioni e i cittadini. Per queste ragioni la messa in stato di accusa o il rifiuto di essa deve avvenire pubblicamente qui, con individuale assunzione di responsabilità davanti alla nazione, di cui siamo i rappresentanti e alla quale dobbiamo rendere conto del nostro comune operato.

Tanto più è necessario ribadire questi principi, in quanto, checché ne pensi il senatore Bosco, la stessa Corte costituzionale nei giudizi di accusa svolge, in sostanza, un ruolo politicamente rilevante. E ciò per il modo in cui essa è composta, con la partecipazione di giudici non appartenenti permanentemente alla Corte; per la qualità delle persone che compaiono dinanzi alla Corte stessa, persone tutte componenti gli organi costituzionali o da essi designate per sostenere l'accusa; e infine anche perché (argomento questo che non mi pare sia stato ancora svolto) il giudizio si esaurisce, contrariamente ad ogni comune regola, in un unico grado, essendo evidente che il paese attende, quando si svolge un giudizio di accusa, una decisione pronta e definitiva, sulla quale si debba formare in modo immediato una assoluta e non revocabile certezza.

Siamo perciò d'accordo, da questo punto di vista, con una parte delle premesse dell'intervento svolto ieri dall'onorevole Bozzi. Vogliamo soltanto aggiungere qualche cosa alle sue considerazioni. Se si può in ipotesi (ipotesi che l'onorevole Bozzi ha fatto) essere convinti, in qualche caso, della colpevolezza di un ministro o di un Presidente del Consiglio o di un Presidente della Repubblica, e tuttavia non metterli in stato di accusa perché in quel determinato momento può prevalere una superiore ragione di Stato, bisogna tuttavia essere consapevoli (questo l'onorevole Bozzi non l'ha detto) che quando si arrivasse a tali estremi frangenti si verrebbe anche ad assumere di fronte al paese palesi ed irrevocabili responsabilità. Oggi, invece, in un momento in cui nessuna ragione di Stato ci preme, quando i fatti di-

nanzi a noi sono chiari ed evidenti (e ieri tanto lucidamente, nella loro sostanza, sono stati esposti dal collega senatore Terracini), oggi dobbiamo accingerci al dovere cui siamo chiamati sentendo l'importanza del compito che abbiamo dinanzi al paese; che abbiamo tutti, indivisibilmente, nella stessa misura.

Vorremmo aggiungere a questa constatazione di ordine generale che la messa in stato di accusa, nel Parlamento della Repubblica italiana, nell'anno 1965, non è funzione che corrisponda alle prerogative di un Parlamento ottocentesco, di un corpo di notabili separato dalle istanze e dai fermenti della società civile. No: deliberare contro o a favore della messa in stato di accusa è oggi funzione di un Parlamento democratico. E se è vero che noi siamo qui come parlamentari, dobbiamo pur ricordare che la Costituzione e in parte anche la legge ordinaria contengono norme e principi secondo i quali istituti analoghi a quello del quale stiamo discutendo appartengono ad altri cittadini; per esempio, ai cittadini in quanto elettori o ai cittadini in quanto contribuenti.

Purtroppo, questi principi democratici contenuti nella Costituzione soltanto in piccolissima parte sono stati attuati; e solo in piccola parte sono stati attuati altri principi, come quelli della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e della nomina di giudici elettivi; mentre non sono stati affatto attuati altri principi, che pure sono impliciti nella Costituzione, come quello della generalizzazione del sistema accusatorio e della eliminazione del sistema inquisitorio.

Non è certo questo il momento di andare a ricercare perché e a causa di chi la Costituzione sia stata finora tanto gravemente vulnerata anche in questo campo. Un fatto è però certo. Da come adesso faremo uso del potere che dobbiamo esercitare dipende anche se quei principi potranno avere più ampia attuazione; e quindi da questo nostro modo di comportarci dipenderà se si potrà cominciare a rompere il pericoloso diaframma che molti avvertono tra la società politica e la società civile, fra il cosiddetto paese legale ed il paese reale.

Da questa premessa, signor Presidente, discende la valutazione dei fatti che stiamo discutendo. Credo che non sia necessario esporli nelle loro particolarità. È già stato fatto, come ho ricordato, con una argomentazione serrata, efficace e incontestabile da parte del senatore Terracini. Dirò soltanto che la Commissione inquirente, all'inizio, ritenne di non poter ar-

chiviare le indagini sui quattro possibili capi d'imputazione (contrabbando, peculato, interesse privato in atti d'ufficio, abuso di potere). Perché ciò non fece è evidente: perché subito fu chiara l'intima connessione tra i fatti riscontrati, non discussi, e l'attività che il ministro, come tale, aveva apertamente svolto in prima persona, opponendosi spesso e sovrapponendosi all'autorità, alla competenza, alla funzione di altri organi e strumenti dell'azione amministrativa. Alla fine però si è arrivati ad una deliberazione della maggioranza della Commissione (che si è espressa in votazioni gradatamente diminuenti), con la quale si è deciso il non luogo a procedere per tutti e quattro i reati.

Abbiamo ascoltato ieri la lunga, ma non convincente relazione orale dell'onorevole Dell'Andro, così come avevamo letto la meno lunga ma egualmente poco convincente sua relazione scritta. In sostanza — per farla breve — tutto ciò che ivi si dice a proposito di quei possibili capi d'imputazione si riduce a un solo concetto: per quei fatti, comunque li si riguardi dal punto di vista della loro qualificazione penale, l'ex ministro Trabucchi, avendo risposto all'interrogatorio della Commissione inquirente e avendo il dichiarato di avere agito per il pubblico bene, avrebbe trovato una dirimente essenziale di ogni sua responsabilità penale in tale nobile movente.

Mi si permetta di osservare che questo strano metodo di considerare le prove e gli indizi è stato spinto, da parte della maggioranza della Commissione inquirente, fino a conclusioni veramente aberranti. Le dichiarazioni dell'ex ministro hanno travolto, nel voto della Commissione, tutte le prove e gli indizi che erano stati raccolti. Si è arrivati a fare giustizia, senza nemmeno nominarle, delle dichiarazioni giurate. Si è arrivati addirittura ad ignorare il valore di prova, giuridicamente precisato nell'articolo 158 del codice di procedura penale, dei processi verbali di polizia giudiziaria, i quali sono stati definiti con una notevole disinvoltura, ieri sera, dall'onorevole Dell'Andro, come « ipotesi », al confronto delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio dal senatore Trabucchi; e questa mattina, dal senatore Bosco, come « elementi di valutazione », sempre in confronto con le stesse dichiarazioni.

Il bene pubblico! Certo, l'espressione è solenne e suggestiva. Ma di fronte ai fatti che conosciamo e che nessuno contesta nella loro materialità — come nessuno ne contesta, almeno in parte, la pertinenza alla volontà e all'iniziativa del ministro — dinanzi a quei fatti

una simile affermazione sembra suonare addirittura assurda e ridicola.

Tuttavia, ci rendiamo conto che non si fa solo questo grossolano tentativo da parte di coloro i quali cercano di difendere a tutti i costi, per ragioni che non possiamo approfondire, ma che sono evidenti a tutto il paese, la posizione di un uomo che ha commesso un numero esorbitante di illegalità e di abusi di potere. Ed invero si vuole dare consistenza alla affermazione che il senatore Trabucchi agì per il bene pubblico facendo leva sul contrasto determinatosi fra l'ex ministro e il direttore generale dei monopoli ed ingrandendone enormemente — e senza prove — il significato.

A pagina 11 della relazione scritta dell'onorevole Dell'Andro, tra l'altro, si lascia intendere che la discussione tra il senatore Trabucchi e il dottor Cova non verteva soltanto sulle conseguenze della infestione di peronospora verificatasi in Italia nel 1961. È vero che il relatore non afferma fino in fondo le cose che lascia intendere: le suggerisce. Ma, come lui, altri in questi giorni, che ancora non hanno parlato qui, lasciano intendere che si trattava di ben altro che della diversa valutazione di quei danni; si vuol far credere che esistesse addirittura un modo radicalmente diverso di concepire l'indirizzo, l'organizzazione, le finalità dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

È vero tutto questo? Vedremo tra poco se è vero o no. Intanto, rileviamo che questi più abili difensori dell'ex ministro Trabucchi espongono tesi che sono veramente suggestive alla prima osservazione. Si dice, infatti, che il senatore Trabucchi era favorevole all'incremento delle importazioni, in ragione del fatto che i prezzi del mercato internazionale erano in media assai più bassi dei prezzi politici imposti dall'adozione del sistema vigente in Italia. Si dice che il senatore Trabucchi riteneva troppo macchinoso l'assetto interno dell'amministrazione dei monopoli, che riscontrava in esso un'eccessiva moltiplicazione di uffici centrali e periferici, che la sua azione ed iniziativa erano frenate dalla dispersione delle relative competenze. Si fa in particolare rilevare che il senatore Trabucchi, quando era ministro delle finanze, vedeva malvolentieri il sistema delle concessioni speciali, divenute ormai, per inveterata ed ingiustificata consuetudine di rinnovo, vere e proprie baronie, alimentate dal sicuro incasso dei forti anticipi forniti dallo Stato. E si cerca di fare intendere o di suggerire che tutto era vecchio, antiquato, assurdo e che il

senatore Trabucchi pensava anche, nel suo intimo, di rivedere lo stesso regime delle rivendite, fonte inesauribile di vertenze per l'Amministrazione dei monopoli e per il Ministero delle finanze.

È vero tutto questo? In realtà, a sostegno di questa tesi, nessuno porta fatti, né dati, né nomi. Eppure alcuni, fra cui lo stesso relatore, si sforzano di dare in proposito dei suggerimenti. Del resto — si fa osservare — che il senatore Trabucchi la pensasse così o che potesse pensare in questo modo dovrebbe a chiunque apparire per lo meno verosimile. Non era, forse, l'anno in cui maturò l'affare con l'onorevole Carmine De Martino, il 1961; ed anzi quello stesso autunno del 1961 in cui si volle fare iniziare il grande mutamento di rotta della politica della democrazia cristiana? Non erano quelli i mesi e i giorni del primo convegno di San Pellegrino, quando la democrazia cristiana, per bocca del professor Saraceno, rettificando il suo precedente atteggiamento, assumeva rispetto ai problemi del capitalismo di Stato, dell'iniziativa pubblica nell'economia, della riforma burocratica, nuove ed interessanti posizioni?

Tutto questo si dice, anzi si sussurra, nell'intento di trovare conforto alla tesi che il senatore Trabucchi fu circondato da una rete di difficoltà, che venne a incontrarsi e scontrarsi contro una serie di interessi precostituiti, di posizioni di potere e di prepotere di funzionari e di burocrati; e che nel tentativo di rompere tutto questo, il grande esperimento fatalmente e suo malgrado gli attirò inimicizie e zeli contrari.

Ma le voci, onorevoli colleghi, le illazioni, le suggestioni interessate non possono avere in questa sede alcun diritto di cittadinanza. In realtà, di tutto quanto si accenna non sappiamo assolutamente nulla: nulla ne emerge dai verbali di interrogatorio dello stesso senatore Trabucchi, nulla nemmeno dall'ormai famosa intervista all'*Espresso*. Di tutto ciò che potrebbe servire a nobilitare il movente in base al quale il senatore Trabucchi commise quelle reiterate illegalità, dunque, non risulta niente. Ed invece risulta chiaro, lampante, flagrante che nell'affare con l'onorevole Carmine De Martino il senatore Trabucchi volle e fece esattamente il contrario di quanto gli si vuole ora compiacentemente attribuire.

Torniamo per un momento, per comodità di esposizione, ai dissensi di opinione tra il dottor Cova e il ministro. È indiscutibile che un dissenso del genere vi sia stato; ed è anche evidente, dagli stessi atti raccolti nell'inchiesta, che nel progressivo svolgersi

del rapporto tra l'amministrazione del monopolio e le società S.A.I.M. e S.A.I.D. lo stesso atteggiamento del dottor Cova sia venuto gradatamente mutando.

Infatti in un primo momento, come sappiamo, il dottor Cova avversò la convenzione che il ministro si assunse la responsabilità di firmare egli stesso. In un secondo momento, il dottor Cova cercò di agire per impedire che l'attuazione di quel contratto fosse portata alle estreme conseguenze, non rifugiandosi dal fare in qualche modo azione ostruzionistica. Comunque, fece ciò in maniera da mettersi in una posizione tale, per cui ad ogni nuova ed illegittima richiesta del concessionario non fosse lui, il direttore generale dei monopoli, ma personalmente il ministro a scoprirsi, a volere, a scrivere, a firmare.

Poi quando il senatore Trabucchi uscì dalla scena perché non più confermato ministro delle finanze, dopo le elezioni del 28 aprile 1963, essendo assunto alla responsabilità del dicastero il senatore Martinelli, il dottor Cova tentò in un primo tempo di seguire ancora la stessa tattica e di compromettere anche il nuovo ministro; e si rivolse più di una volta al capo di gabinetto, per ottenere interpretazioni personali del ministro sulle varie clausole del contratto, di volta in volta che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. ne chiedevano una applicazione più favorevole.

Ma il ministro Martinelli non cadde nella trappola. Uomo più cauto del suo predecessore, uomo meno audace del suo successore che giustamente revocò quella concessione, il senatore Martinelli se ne lavò le mani come Ponzio Pilato e fece dire dal suo capo di gabinetto, più volte, al dottor Cova, direttore generale dei monopoli, che il ministro non aveva nulla da aggiungere, quanto all'esecuzione di quel contratto, alle direttive scritte e firmate più volte dal senatore Trabucchi.

Infine, quando anche il senatore Martinelli uscì dalla scena e le acque che già cominciavano ad essere turbate diventarono mosse e poi violentemente agitate; quando prima il Consiglio di Stato e poi l'Avvocatura dello Stato, con i loro pareri, ridicolizzarono dal punto di vista giuridico e della opportunità amministrativa tutto ciò che il senatore Trabucchi aveva fatto; quando l'onorevole Tremelloni, nuovo ministro delle finanze — con una decisione di cui siamo lieti di dargli atto, dichiarando che gli siamo grati a nome nostro e a nome dei contribuenti, dei cittadini italiani — ordinò la sospensione dell'esecuzione del contratto; il dottor Cova cambiò

ancora una volta atteggiamento. Capi che si potevano preparare per lui giorni assai cattivi; e che tutto ciò che era stato fatto dai ministri o dal ministro che aveva inventato l'affare poteva forse, in sede di consuntivo, essere addossato alla sua responsabilità. Perciò si fece fautore di quelle stime, di quelle considerazioni, di quelle valutazioni con le quali si è cercato (e si cerca ancora) di far credere che l'amministrazione dei monopoli, contrariamente ai processi verbali ed agli accertamenti non impugnati della guardia di finanza, non avrebbe ricavato alcun danno dall'affare con l'onorevole Carmine De Martino.

Certo, tutte queste incongruenze non stanno a denotare nel dottor Cova un'assoluta linearità di condotta. Ma non siamo qui per giudicare lui, né per promuovere nei suoi confronti alcuna accusa. Vogliamo solo dire che queste incongruenze — che possiamo qui valutare soltanto sul piano umano — avevano qualche fondamento, almeno in linea di fatto, e potevano essere ispirate da fondati timori, poiché, nello stesso periodo in cui prima il Consiglio di Stato e poi l'Avvocatura dello Stato emettevano i noti pareri, un'altra autorità assai più pericolosa per i pubblici funzionari, la quarta sezione del tribunale di Roma, emetteva la nota sentenza a carico di Felice Ippolito e di altri imputati: quella sentenza che fece scrivere all'onorevole La Malfa sulla *Voce repubblicana* nel novembre scorso che sarebbe stato assai grave se anche in quella occasione si fosse tentato di « scaricare o consentire di scaricare sugli organi tecnici e burocratici (come già troppe volte si è visto nel passato) responsabilità che spettano in primo luogo alla classe politica ».

Con tutto questo noi non vogliamo affatto esaltare il dottor Cova e contrapporlo al ministro. Interessa però mettere in luce la verità; e la verità è che la contrapposizione fra i due uomini non ebbe il sottofondo che si cerca di narrare. Perché il dottor Cova è ben noto come abile e capace organizzatore della produzione industriale del monopolio, e non come un antiquato *travet*; e perché il contrasto tra i due uomini, stando agli atti su cui deve fermarsi la nostra attenzione (quelli acquisiti dall'inchiesta), pur sfumato di molte reciproche ambiguità e dissimulato da controversie formali, è probabilmente ispirato ad un contrasto di caratteri, ad una volontà di dominio, per cui l'uno era intollerante dell'altro. È perciò impossibile, assurdo, irrilevante pretendere di derivare da quel contrasto qualche cosa che serva a scagionare il

senatore Trabucchi dalle responsabilità riguardanti i fatti che stiamo discutendo.

Signor Presidente, quali sono queste responsabilità? Il senatore Terracini ha già detto tutto quanto era necessario per illuminarne i fondamenti di fatto e per inquadrarne la qualificazione giuridica. Ma poiché si continua a negare, ad insistere per inaccettabili tesi limitative, vorrei riassuntivamente osservare quanto segue.

Innanzitutto, sotto il profilo politico-costituzionale, è particolarmente grave che il ministro delle finanze del tempo abbia avvocato a sé la stipulazione dei due contratti, e quindi abbia avvocato a sé le modifiche che a quei contratti vennero apportate, sempre a vantaggio dell'onorevole Carmine De Martino e delle sue società, attraverso iniziative personali. Debbo ricordare che nei pareri 30 giugno 1964 del Consiglio di Stato e 14 agosto 1964 dell'Avvocatura dello Stato fu messo in rilievo che il ministro, con la stipulazione del contratto, aveva non soltanto esautorato gli organi a ciò preposti nell'ambito dell'organizzazione del monopolio, ma aveva altresì preconstituito, probabilmente ad arte, una situazione che rendeva incompatibile in lui la possibilità di esercitare quello che pure era suo dovere funzionale: la approvazione con decreto del contratto perfezionato con la controparte. Il risultato di questa arbitraria omissione non è tanto importante dal punto di vista del conflitto delle competenze: è soprattutto importante sotto un altro profilo, che interessa tutti. Perché non avere adottato il decreto ministeriale di approvazione ha significato che non vi è stato riscontro della Corte dei conti; che il Parlamento non ne ha potuto sapere nulla; che lo stesso Consiglio dei ministri non ne ha mai saputo assolutamente niente.

E perché non si doveva saper niente? Perché si doveva impedire al consiglio di amministrazione di esprimere formalmente quel parere che la legge gli assegna, pur sapendo, come tutti sappiamo e come sapeva il senatore Trabucchi, che si trattava di un parere non vincolante? Perché, inviando come *missus dominicus* il senatore Pecoraro — che fu umiliato in una funzione veramente meschina per un parlamentare e per un sottosegretario — si volle impedire che fosse fornito un avviso completo; perché si volle impedire, in sostanza, che, con l'esame della legittimità o meno del provvedimento, il consiglio di amministrazione si esprimesse anche sull'opportunità di quella operazione? Perché il verbale del consiglio di ammini-

strazione, nella parte riguardante le « varie ed eventuali » — come risulta dalle successive dichiarazioni giurate dei suoi componenti, che ieri ha qui ricordato il senatore Terracini — fu redatto in modo non veridico, o quanto meno non completamente esatto?

Perché? La risposta è una sola. Il senatore Trabucchi, il ministro delle finanze Trabucchi era consapevole che la sua azione non sarebbe passata, non sarebbe potuta passare al vaglio del controllo politico ed al vaglio del riscontro contabile.

E veniamo al movente. L'onorevole Dell'Andro ieri — e la questione è stata ripresa da molti — si è soffermato sull'importanza, sulla rilevanza dell'elemento soggettivo per la elevazione dell'accusa. Ma di questo non si discute. Si può dare a questo elemento un peso più o meno grande; ma è evidente che, quando si parla di un tale tipo di reato, l'intento soggettivo in base al quale agisce il pubblico funzionario — e *a fortiori* un ministro — ha una rilevanza immediata.

Il fatto è però un altro. Il relatore non si è accorto — forse lo ha nascosto anche a se stesso — di una clamorosa contraddizione in cui egli è venuto a cadere. Infatti, noi ci domandiamo se sia vero quel che il relatore dice a pagina 11 e che ieri ha ribadito nella relazione orale; se sia vero, cioè, che il senatore Trabucchi voleva rinnovare l'azienda, ne voleva ridurre i costi di produzione, voleva assicurare l'approvvigionamento del tabacco, senza aumentare le spese previste dalle leggi speciali che fu necessario adottare nel 1961 per andare incontro alle conseguenze sociali della peronospora; se sia vero che il senatore Trabucchi pensava di uscire dalla cerchia della frammentazione delle competenze, che voleva rompere la congiura, ben più grave e stringente, delle preconstituite situazioni di privilegio dei concessionari speciali; se sia vero che voleva giovare dei momenti più favorevoli della libera oscillazione dei prezzi sul mercato internazionale; se sia vero che il ministro delle finanze voleva tutto questo, e se è per arrivare a far questo che è giunto a passare sopra a tutte le leggi che avrebbe dovuto osservare e ai suoi doveri verso altri organi costituzionali, come il Governo e il Parlamento.

Se veramente il senatore Trabucchi voleva queste cose, e tanti abusi ha commesso per realizzarle, ci domandiamo perché abbia fatto quel contratto con quell'uomo, solo con quell'uomo. Non ripeto quello che ha detto ieri il senatore Terracini. Mi limito a rife-

rimmi alla sostanza del suo discorso e alla dimostrazione che ha fornito, per concluderne, senatore Bosco, che in realtà quel contratto era svantaggioso in partenza, e che tutti gli interventi formali, ufficiali, voluti, scritti e sottoscritti dal senatore Trabucchi come ministro delle finanze apportarono un danno notevole al monopolio dei tabacchi.

Andiamo a vedere i vari elementi economici di questa operazione. I prezzi furono fissati in riferimento alle tariffe più alte del mercato interno, quelle del 1961, mentre la previsione di durata del contratto era di cinque anni e in quel periodo poteva verificarsi — come si è verificata — una notevole flessione dei prezzi internazionali. Il vincolo quinquennale rendeva impossibile alla Amministrazione di giocare su questo contratto, che era l'unico ed era sempre con quell'uomo e con quelle società; rendeva impossibile all'Amministrazione di fare la grande sperimentazione di cui pure parlava il senatore Trabucchi.

Inoltre bisogna tenere presente la lentezza, la cattiva qualità di una parte della fornitura, la scarsa rilevanza quantitativa della merce importata — in tutto 65 mila quintali e anche meno — rispetto alla possibile riduzione delle scorte, nonché il carattere, la natura della persona, purtroppo defunta (ma non possiamo non dirlo egualmente), del *dominus* delle società S.A.I.M. e S.A.I.D. Un personaggio, questo, che era fuori posto nell'Italia del 1961, nell'Italia delle illusioni di quella parte della democrazia cristiana che voleva cambiare politica, perché meglio assai avrebbe figurato in un romanzo di Dreiser sulla Chicago degli inizi del secolo. Un uomo avvezzo a identificare la sua famiglia con se stesso, le sue società con la sua famiglia, lo Stato con le sue società e, infine, se stesso con lo Stato: un uomo per il quale essere parlamentare, o sottosegretario agli affari esteri, o esponente politico del partito di maggioranza, o affarista, era sempre la stessa cosa.

Ecco dunque il movente: favorire quell'uomo, la sua famiglia, le sue società commerciali, le sue iniziative; e a tal fine rendere agevoli, ovattate, rapide, efficienti le sue relazioni con lo Stato. Tutto questo è documentato dal fatto che il ministro, a quanto risulta dagli atti, intervenne di persona e autoritariamente non quattro volte, come si dice ipocritamente nella relazione, ma ben otto volte. E poiché, signor Presidente, si continua a voler ignorare questi interventi

del ministro Trabucchi, sono costretto a ricordarli:

1) colloquio con l'onorevole Carmine De Martino, del quale è stato detto molto, avvenuto in epoca imprecisata, all'inizio dell'autunno 1961; colloquio del cui vero significato il senatore Trabucchi ancora una volta ha dato la più lampante prova nella nota intervista all'*Espresso*: « Accettai la sua richiesta perché mi parve ragionevole »;

2) metà ottobre 1961: il ministro Trabucchi riceve dalle mani dell'onorevole Carmine De Martino un primo schema di contratto e lo trasmette immediatamente alla direzione generale;

3) 17 novembre 1961: avendo il dottor Cova, direttore generale del monopolio tabacchi, fatto presente l'illegittimità dell'operazione, il ministro lo convoca nel suo ufficio, gli dichiara che egli è esonerato da ogni indagine di opportunità e di diritto e gli consegna la domanda definitiva, che ha personalmente ricevuto dall'onorevole Carmine De Martino;

4) 15 dicembre 1961: il ministro Trabucchi convoca l'onorevole sottosegretario Pecoraro e gli dice di andare in sua vece a presiedere il consiglio di amministrazione, dandogli istruzione di far discutere nelle « varie » non sul parere (che non si voleva avere), non sulla trattativa privata, che per legge pur doveva essere sottoposta al consiglio stesso, ma sui soli aspetti tecnici e sulle condizioni contrattuali;

5) 10 gennaio 1962: invio della lettera-contratto (già nota evidentemente alle ditte, come ha messo in rilievo l'onorevole Zappa poco fa) alla direzione generale e per conoscenza alle medesime;

6) 8 agosto 1962: il ministro scrive alla direzione generale dei monopoli imponendo, contro le clausole del contratto, l'accettazione del tabacco Bright, cioè di una qualità inferiore al pattuito tabacco Burley. Tutti comprendono che, se non fosse intervenuto il ministro in quel modo, vi sarebbe stato motivo di risoluzione del contratto;

7) 17 ottobre 1962: lettera del ministro alla direzione generale dei monopoli. Qualche giorno prima, dal 10 al 13 ottobre, si era svolto un esame peritale dei campioni di tabacco che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. avevano fornito al Monopolio. I funzionari a ciò incaricati avevano riferito che i campioni del tabacco che le ditte intendevano fornire non corrispondevano minimamente alle esigenze del Monopolio né alla qualità richiesta; e che si temeva — come poi in effetti si verificò —

che il tabacco fosse « malato ». Ebbene, dicevo, il 17 ottobre 1962 il ministro Trabucchi ha scritto alla direzione generale del monopolio perché quei campioni venissero considerati come attinenti alla produzione indigena del 1961 (quella produzione per la quale era stata adottata una particolare tariffa e che era stata considerata con un occhio di riguardo in ragione della peronospora) e venissero periziati non sulla base della loro combustibilità e del loro gusto, ma mediante il sistema cosiddetto « a classe unica »;

8) 11 aprile 1963: il ministro scrive alla direzione generale dei monopoli una lettera per facultizzare le ditte alla fornitura compensativa del minore prodotto del 1961, che era stata pattuita all'inizio in un'unica fornitura, ripartendola liberamente nel corso delle cinque campagne previste.

Si tratta di otto interventi che risultano ufficialmente, senza tener conto degli innumerevoli interventi orali, dei colloqui, delle telefonate, delle discussioni che durante un anno e mezzo circa si sono inevitabilmente susseguiti intorno a questo spiacevole affare.

Il senatore Bosco, studioso di diritto ed ottimo avvocato, oltre che sperimentato uomo di governo, ci dice che queste non sono prove. Lo stesso onorevole Dell'Andro afferma che il ministro Trabucchi non si è mai sognato di influire personalmente in tutto il corso della vicenda. Non sono prove? Vorrei domandare a questi valenti cultori del diritto, a questi insigni avvocati, di cui tutti riconoscono la capacità e la perizia, come facciano — essi che sono della materia — a non tener conto, per esempio, del valore del processo verbale del nucleo di polizia tributaria e a considerarlo un semplice « elemento di giudizio », senza rendersi conto che quanto è scritto in quei rapporti non è stato impugnato da alcuno e secondo la legge fa prova fino a querela di falso.

Onorevoli colleghi, qui non si tratta di giudicare il senatore Trabucchi, di condannarlo. Non se ne chiede l'ostracismo. Bisogna invece decidere se vogliamo o no promuovere l'accusa e il relativo deferimento alla Corte costituzionale. Non si richiede, quindi, al Parlamento l'acquisizione di una prova piena; ma soltanto l'acquisizione della convinzione (anche di quella politico-costituzionale) dell'esistenza o meno di sufficienti indizi di colpevolezza. Per conto mio, sono convinto che non soltanto esistano questi indizi, ma che, alla luce di quanto fin qui è risultato, vi sia la prova schiacciante della colpevolezza del senatore Trabucchi. Tale col-

pevolezza, oltre che da tutto il suo comportamento, risulta *verbis* dal testo della lettera-contratto, da lui redatta e sottoscritta, nelle cui premesse si dice che si vuole fare quel contratto a quei fini per andare incontro alle esigenze dei produttori (cioè soltanto ed unicamente di quel determinato produttore).

Ed allora dobbiamo dire che il vantaggio dell'onorevole Carmine De Martino era il vero e l'unico scopo di tutto l'affare. Che ciò sia avvenuto per un compromesso tra diversi gruppi di potere in lotta, o per altro motivo remoto, non sappiamo e ci interessa fino ad un certo punto; certo è che tale vantaggio fu il motivo concreto, immediato e determinante, e quindi costituisce ad ogni effetto il dolo specifico, che tanto si cerca di contestare.

Prima di terminare, signor Presidente, non posso non affrontare anche la questione degli altri capi di imputazione. Certo, allo stato delle cose, il Parlamento non può capovolgere tutte le conclusioni della Commissione inquirente. Ieri è stata spiegata la stranezza di questa situazione di cui siamo prigionieri, per cui delle norme di legge ordinaria sono venute restringendo ed in sostanza snaturando i poteri che leggi costituzionali e la Costituzione stessa avevano attribuito al Parlamento. Ma anche in questa situazione noi riteniamo che non sia escluso in modo assoluto che la Corte costituzionale possa riesaminare la questione per suo conto.

Ad ogni modo, poiché questo dibattito è stato introdotto in una maniera che ha una sua specifica rilevanza, con il manifestarsi di un acuto dissenso tra la maggioranza del Parlamento e quella della Commissione inquirente, riteniamo che si imponga almeno un giudizio politico su tutta la vicenda. Da questo punto di vista dobbiamo dichiarare che non si può, senza un'eccessiva disinvoltura (e di questo si è macchiata la maggioranza della Commissione inquirente), deliberare il non luogo a procedere neanche per le altre imputazioni. Parliamo sempre di non luogo a procedere, cioè di indizi non sufficienti a ritenere la possibilità di una colpevolezza.

Su questo argomento si è detto molto; ed anche poco fa si è soffermato su di esso l'onorevole Zappa. Vorrei dire in breve poche cose.

Reato di contrabbando di monopolio. Non c'è dubbio che il tabacco fu introdotto in Italia dalle società importatrici, con fatture intestate a due ditte americane, e fu periziato in via definitiva nei magazzini del monopolio,